



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Prot. 6737 del 18/11/2020

AVVISO PUBBLICO
PER L'ACCREDITAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER
L'EROGAZIONE DEI SOSTEGNI A SUPPORTO DEI PROGETTI
PERSONALIZZATI DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA DEI
COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE 11 DEL GARDA
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO H81H18000130001

| | |
|---|----------|
| Art. 1. Presupposti normativi..... | 2 |
| Art. 2. Oggetto dell'accreditamento..... | 3 |
| Art. 3. Durata dell'accreditamento | 3 |
| Art. 4. Soggetti ammessi..... | 3 |
| Art. 5. Requisiti di ordine generale | 3 |
| Art. 6. Requisiti speciali..... | 3 |
| 6.1. Requisiti di idoneità professionale | 4 |
| 6.2. Requisiti di capacità economico finanziaria | 4 |
| 6.3. Requisiti di capacità tecnico professionale | 4 |
| Art. 7. Presentazione dell'istanza e termini | 4 |
| Art. 8. Documentazione amministrativa..... | 4 |
| Art. 9. Documentazione tecnica..... | 4 |
| Art. 10. Documentazione economica | 5 |
| Capo 4 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E STIPULA DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO | 5 |
| Art. 11. Tempistiche relative all'istruttoria..... | 5 |
| Art. 12. Analisi della documentazione..... | 5 |
| Art. 13. Obblighi dell'aggiudicatario ai fini della stipula del patto di accreditamento..... | 6 |
| Art. 14. Emissione dei singoli ordinativi di servizio | 6 |
| Art. 15. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile | 6 |
| Art. 16. Controversie..... | 6 |
| Art. 17. Trattamento dei dati personali..... | 6 |
| Art. 18. Allegati..... | 7 |

PREMESSE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In attuazione di quanto previsto dal Piano Locale per l'attuazione di interventi di contrasto alla povertà 2018/2020, approvato dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale 11 del Garda, Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale Davide Boglioni.

RENDO NOTO

Che con il presente Avviso è avviata una procedura di accreditamento per la formazione di un elenco di operatori economici per l'erogazione dei sostegni da prestarsi prioritariamente a supporto dei progetti personalizzati attivati a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nei Comuni dell'ambito distrettuale 11 del Garda mediante voucher per il periodo (presunto) **01/01/2021 - 31/12/2021** e in ogni caso fino alla utilizzazione delle risorse assegnate all'ambito. Il sistema di accreditamento potrà in ogni caso essere oggetto di rinnovo per un periodo di un ulteriore biennio. Resta ferma la facoltà di avvalersi dei soggetti accreditati per le medesime prestazioni accreditabili per cittadini in situazioni di bisogno residenti nel medesimo ambito distrettuale, ancorché non beneficiari del reddito di cittadinanza, nell'ambito dei budget disponibili. All'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, ente Capofila del Piano Sociale di Zona, spettano le procedure di iscrizione degli operatori economici nell'elenco dei soggetti accreditati, la stipula del patto di accreditamento, l'emissione dei voucher e la gestione del rapporto contrattuale con i soggetti accreditati, in nome e per conto dei singoli Comuni afferenti al distretto n. 11 che concretamente beneficeranno delle prestazioni (Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino).

Capo 1 – CARATTERI ESSENZIALI DELL'ACCREDITAMENTO

Art. 1. Presupposti normativi

Il sistema di accreditamento si fonda sui seguenti atti normativi principali:

- L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale";
- D. Lgs n. 147/2017;
- D.M del 15 maggio 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Dgr n. 662/2018;
- Circolare regionale n. 9 del 17 dicembre 2018.

Tutti i richiami al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (d'ora in poi, per brevità, Codice) devono intendersi come meri rinvii analogici, con effetti limitati alle sole disposizioni esplicitamente richiamate. Ciò in considerazione dell'estraneità dei rapporti di accreditamento alla disciplina dettata da tale corpus normativo. L'accREDITAMENTO, quale titolo abilitante all'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali, colloca la relativa attività al di fuori della disciplina di cui d.lgs. n. 50/2016, in quanto la specialità del sistema di accreditamento, incentrato sull'affidamento esclusivo ai soggetti accreditati delle prestazioni sociali, non consente di applicare ai relativi rapporti contrattuali norme specificamente formulate al fine di disciplinare rapporti (come quelli di appalto o di concessione) scaturenti da altri meccanismi di affidamento, di matrice concorrenziale.

Art. 2. Oggetto dell'accreditamento

Oggetto della presente procedura di accreditamento è la costituzione di un **Elenco Unico di Ambito** di fornitori accreditati per l'erogazione dei sostegni a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza per i quali a seguito dell'analisi preliminare da parte del servizio sociale d'ambito emergano bisogni complessi, fatta salva la facoltà di attivare i sostegni anche a soggetti i quali, ancorché in situazione di disagio, non siano beneficiari della misura. Il tutto come diffusamente illustrato nel presente avviso e dai suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il sistema si fonda sulla libertà di scelta dei cittadini e delle famiglie in relazione all'operatore economico cui affidarsi per i loro bisogni assistenziali, in coerenza con la vigente disciplina regionale, sicché esse saranno libere di individuare discrezionalmente a quale tra i soggetti iscritti all'albo rivolgersi in relazione ai propri bisogni assistenziali.

Art. 3. Durata dell'accreditamento

Il sistema di accreditamento ha durata di un anno a decorrere dal **01/01/2021** e comunque fino all'utilizzo delle risorse assegnate all'ambito e sarà da intendersi tacitamente rinnovato in assenza di espressi provvedimenti contrari qualora gli interventi previsti dal presente bando siano rifinanziati, fermo restando il permanere dei requisiti in capo agli operatori economici; l'ottemperanza agli obblighi dichiarativi in capo agli operatori economici nel prosieguo indicati; la durata certa e non tacitamente rinnovabile di ogni ordinativo di servizio.

Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 4. Soggetti ammessi

Possono partecipare e richiedere l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati i seguenti operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative (ivi compresi quindi i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi);
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) associazioni e altri moduli aggregativi previsti dal codice del terzo settore o dal codice civile.
- e) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

Al fine di agevolare la scelta dei cittadini e non ingenerare in essi confusione, non è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo, essendo la massima partecipazione già garantita dal richiamo analogico all'istituto dell'avvalimento.

Art. 5. Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla procedura di accreditamento gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Sono altresì esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
- che, ai sensi della Legge n. 383/2001, si siano avvalse dei piani di emersione, dovrà specificare che è concluso il periodo di emersione;

Art. 6. Requisiti speciali

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.

6.1. Requisiti di idoneità professionale

a) **Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** per categoria coerente all'oggetto dell'appalto, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. In considerazione della specificità degli interventi detto requisito non è richiesto per gli operatori economici per i quali la normativa primaria **non richieda l'iscrizione nel registro delle imprese medesimo.**

6.2. Requisiti di capacità economico finanziaria

Non previsti

6.3. Requisiti di capacità tecnico professionale

Gli operatori economici devono aver eseguito nel triennio 2017 – 2019 servizi analoghi ai sostegni indicati nell'art. 5 del capitolato prestazionale, limitatamente ai sostegni per i quali s'intendono accreditare.

Capo 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Art. 7. Presentazione dell'istanza e termini

Il presente avviso deve considerarsi continuativo, e l'istanza potrà pervenire all'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale in qualsiasi momento durante il periodo di validità del sistema di accreditamento e dei relativi rinnovi.

L'Azienda Speciale Garda Sociale, previa effettuazione di adeguata istruttoria, procederà con proprio provvedimento all'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati gli operatori economici richiedenti in possesso dei prescritti requisiti entro le tempistiche, ora riportate. In fase di prima applicazione, le iscrizioni all'albo dei soggetti accreditati avverranno entro il **30 DICEMBRE 2020**. Le domande di accreditamento dovranno pervenire entro il **18 dicembre 2020** ore **12:00**. Successivamente le istanze saranno istruite entro il termine massimo di giorni 90. L'istanza, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico firmato digitalmente, da presentarsi al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.gardasociale.it.

Laddove i Fornitori intendessero estendere i sostegni indicati nell'istanza originaria, dovranno inoltrarne una nuova, con il medesimo procedimento seguito per l'istanza originaria medesima.

La presentazione dell'istanza comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato l'accREDITAMENTO remunerativo e tale da consentire l'esecuzione dei servizi.

Tutte le dichiarazioni e i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale, fatto salvo l'eccezionale caso in cui i documenti non saranno depositati in formato elettronico. Nel presente documento l'onere di sottoscrizione è genericamente imputato al legale rappresentante. In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante è necessario allegare idonea procura.

Art. 8. Documentazione amministrativa

Gli operatori economici per poter essere accreditati sono tenuti a presentare, nei termini indicati al precedente punto idonea domanda di partecipazione, con dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione indicati dal presente avviso, e con l'indicazione per quali sostegni l'operatore intende accreditarsi.

Art. 9. Documentazione tecnica

Gli operatori economici devono presentare, nei termini indicati ai punti precedenti, copia della Carta dei Servizi che contenga i parametri minimi previsti dal capitolato prestazionale.

La carta dei servizi costituirà il "documento di presentazione" dell'operatore economico, sulla base della quale i beneficiari del voucher potranno individuare il fornitore del quale vogliono avvalersi per il soddisfacimento dei propri bisogni assistenziali.

L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati non è subordinata ad una procedura di tipo comparativo, e saranno accreditati tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti.

Art. 10. Documentazione economica

Non è richiesta la formulazione di un'offerta economica, in quanto i costi sono fissati dall'Ente procedente, come meglio definiti nell'allegato capitolato prestazionale. Detti prezzi sono fissi ed immodificabili per tutto il periodo di accreditamento, o comunque sino ad espresso provvedimento di modifica dell'importo adottato dall'ente procedente, e reso noto tramite Pec a tutti gli iscritti all'elenco dei soggetti accreditati per la prestazione il cui prezzo è oggetto di modifica. Con la sola presentazione dell'istanza il Fornitore accetta detti prezzi, poiché ritenuti idonei e sufficienti alla remunerazione delle prestazioni svolte.

Capo 4 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E STIPULA DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

Art. 11. Tempistiche relative all'istruttoria

L'istruttoria si conclude, di norma, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, tempistica entro la quale, in caso di completezza dell'istanza e di sussistenza dei requisiti, sarà adottato il provvedimento di iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati.

Saranno rigettate le istanze che incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:

- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
- assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;

Fuori dai casi soprarichiamati, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio gli offerenti che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- ne hanno omissa la presentazione;
- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate da debita sottoscrizione del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

Prima di procedere al rigetto dell'istanza l'ente capofila per una delle cause di cui sopra assegna all'offerente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

La regolarizzazione degli inadempimenti nei termini prescritti comporta l'ammissione dell'offerente.

E' rigettata l'istanza dell'operatore economico che non provvede nei termini alla regolarizzazione.

Art. 12. Analisi della documentazione

Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento, procederà alla valutazione della documentazione tecnica.

Accertato il possesso dei requisiti e la completezza della carta dei servizi, egli procederà all'iscrizione dell'operatore economico nel registro dei soggetti accreditati.

In caso di rigetto dell'istanza per carenza di elementi formali dell'istanza o della carta dei servizi, è facoltà dell'operatore economico di presentare in qualsiasi momento una nuova istanza, ferme restando le scansioni temporali indicate nel presente avviso.

In caso di carenza di elementi formali dell'istanza o della carta dei servizi, è facoltà dell'operatore economico presentare in qualsiasi momento una nuova istanza, ferme restando le scansioni temporali indicate nel presente avviso. Invece, in caso di rigetto dell'istanza, per assenza dei requisiti o per non veridicità delle dichiarazioni rese, l'operatore economico non potrà presentare una nuova istanza sino a che siano trascorsi 12 mesi dal rigetto dell'istanza originaria.

Art. 13. Obblighi dell'aggiudicatario ai fini della stipula del patto di accreditamento

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dall'Ente procedente con apposita richiesta:

- a) a fornire tempestivamente la documentazione necessaria alla stipula del patto di accreditamento e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare le polizze assicurative richieste dai documenti di procedura;
- c) a depositare presso l'ente procedente le spese per il perfezionamento del patto di accreditamento (marche da bollo), ove non esentato da detto obbligo.
- d) a depositare presso l'ente procedente la versione finale della propria Carta dei servizi, laddove oggetto di integrazione rispetto a quella già presentata a corredo dell'istanza;

Art. 14. Emissione dei singoli ordinativi di servizio

Una volta perfezionato il patto di accreditamento l'ente procedente sarà legittimato ad emettere gli ordinativi di servizio, ed i fornitori individuati saranno obbligati, entro il termine prescritto dal singolo ordinativo di servizio, ad avviare l'esecuzione delle prestazioni.

| |
|---|
| Capo 7 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI |
|---|

Art. 15. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile

Le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate tramite posta elettronica certificata, e l'ente procedente risponderà, di norma, entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del presente Documento o dai documenti allegati, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che l'Ente procedente non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

Art. 16. Controversie

Ai sensi del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia.

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario se non risolte sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 17. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Reg. 2016/679, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile del procedimento della presente procedura;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

Art. 18. Allegati

- Capitolato prestazionale
- Schema di patto di accreditamento
- Modello A – richiesta iscrizione elenco fornitori accreditati
- Informativa privacy.

Il Direttore Generale
Dott. Davide Boglioni
Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.